

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MAGGIO 1876

questo tale demanio; noi non riusciamo ad intendere come non debba trovare nessuno davanti a sè; se non trova nessuno davanti a sè, è segno che nessuno fa ostacolo a ciò che egli vuole fare. Se questo tale non trova con cui piatire, è segno che può mettersi in possesso della terra tranquillamente.

Quindi dobbiamo confessare che almeno i tre colleghi della Commissione che sono qui presenti non sanno trovare la ragione di questa aggiunta. Temono poi di creare una contraddizione coll'articolo 15, in cui è creata una Commissione giudicante inappellabile per tutte le controversie che possono sorgere per l'esecuzione di questa legge tra il demanio e i possessori delle terre ed i comuni, nonchè fra questi e le popolazioni.

Quindi i colleghi della Commissione sono dolenti che alla fine di questa laboriosissima opera che fu lo studio della Sila debbano separarsi dal collega Tocci nella sua ultima proposta.

TOCCI. Io da un collega di tanto senno pratico, come l'onorevole Sella, non mi aspettava questa obbiezione, perchè l'obbiezione dell'onorevole Sella si riduce a questo in sostanza: che noi abbiamo colla legge creato degli arbitri che giudicano sulle questioni, e quindi gli interessi dei comuni hanno valida difesa.

Tanto varrebbe che avesse detto: voi avete un tribunale a cui ricorrere, che desiderate altro per garanzia degli interessi dei comuni?

Ma forse io temeva che avesse potuto venir danno ai comuni per difetto di magistrato che giudicasse? Non è il giudice che manca, è l'interessato che qui non si vede.

Perchè, o signori, questo demanio, che adesso è dello Stato, dal giorno della promulgazione della legge passerà in diritto, se non in fatto, dallo Stato ai comuni, ognuno dei quali dovrà avere la sua quota determinata a suo tempo. E quando questo assegno sarà fatto, allora ciascuno difenderà le sue ragioni, se occorre, e si difenderà innanzi ai tre arbitri mandamentali o innanzi ai tribunali ordinari, secondo i casi. Ma nel momento della pubblicazione della legge, in cui lo Stato non è più interessato alla conservazione di queste terre, e prima che i comuni avessero il materiale possesso della loro quota parte, domando io, chi è la parte che si interessa per la conservazione dell'intero e del diritto di tutti?

Mi dirà l'onorevole Sella forse, che sono tutti i 100,000 e più abitanti dei comuni che vi hanno diritto? Se sono 100,000 abitanti che hanno diritto sopra una cosa comune, si sa bene che nessuno di loro si farà attore per difendere colle sue ragioni e i diritti di tutti. È appunto il caso del pro-

verbio che dice che chi ha 100 nemici non muore mai; per dire che una difesa che interessa 100 persone non si fa mai da uno solo per tutti.

Ed è per ciò che io credo indispensabile che, dal momento che questa proprietà del demanio in virtù di questa legge passerà ai comuni, vi sia chi rappresenti questo interessè collettivo.

Dunque è questa e non altra la ragione e il motivo della mia proposta; non si tratta di creare il giudice che manchi, per dirmi che vi sono gli arbitri coi tribunali, ma si tratta di trovare chi insista e si faccia parte diligente, per dirla col linguaggio forense, chi amministri, chi conservi il patrimonio comune.

Io quindi sono proprio dolente di dovere ancora insistere nella mia proposta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La disposizione transitoria proposta dall'onorevole Tocci ha due parti: l'una importerebbe la creazione di una nuova delegazione che avrebbe la rappresentanza, si badi bene, dei comuni tutti che sono sul territorio Silano ed in due provincie per litigare col demanio dello Stato e coi privati. La seconda parte affiderebbe a questa delegazione nientemeno che l'amministrazione di tutte le terre, fino a che se ne eseguisse la divisione nei modi determinati dalla presente legge.

Per ciò che riguarda la prima parte, è certo che l'onorevole Sella, riferendosi all'articolo 15, non ha inteso solamente parlare della mancanza del tribunale, perchè non sono queste le sole parole dell'articolo 15, ma vi è scritto anche: litiga innanzi a questo tribunale arbitrale con lo Stato o coi comuni, ovvero coi privati possessori.

Vorrei pregare l'onorevole Tocci di riflettere che non è necessario che litighino tutti congiuntamente rappresentati i vari comuni, anzi trattandosi di determinare gli usi civici delle varie popolazioni, possono concorrere circostanze così diverse e così difformi pratiche inveterate di un comune e di un altro, che è necessario che ogni comune faccia il suo arbitrato, e lo faccia con chi esercita il possesso di quelle terre sulle quali sono esercitati gli usi civici. Così i possessori di terre poste in quel comune saranno i soli contraddittori di quest'amministrazione comunale, e sarebbe reso loro un pessimo servizio, obbligandoli a litigare con tutta la massa di possessori di terreni della Sila fuori dell'ambito di quel comune, i quali probabilmente non avranno niente da fare coll'interesse del comune medesimo.

Dunque l'articolo 15 statuendo che secondo le circostanze si litiga col proprio e naturale contraddittore, ha esclusa (e pare che questo è stato l'intendimento dell'onorevole Sella) la necessità di